

- 2) Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all'esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht — Germania) — Procedimento instaurato da Heinrich Weiss e a.

(Causa C-493/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica economica e monetaria — Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea — Validità — Programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari — Articoli 119 e 127 TFUE — Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali — Mantenimento della stabilità dei prezzi — Proporzionalità — Articolo 123 TFUE — Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro)

(2019/C 65/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverfassungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber

Con l'intervento di: Bundesregierung, Bundestag, Deutsche Bundesbank

Dispositivo

- 1) *Lesame delle questioni pregiudiziali prima, seconda, terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, come modificata dalla decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell'11 gennaio 2017.*
- 2) *La quinta questione pregiudiziale è irricevibile.*

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Marin-Simion Sut

(Causa C-514/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo — Articolo 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo — Reato all'origine della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato emittente punibile con una mera sanzione pecuniaria nello Stato di esecuzione)

(2019/C 65/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Marin-Simion Sut

Dispositivo

L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora, come nel procedimento principale, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione e ivi mantenga legami familiari, sociali e professionali, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di eseguire detto mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale di tale persona, anche quando il reato che sta alla base di tale mandato sia punibile, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, allorché, conformemente a tale diritto, siffatta circostanza non osta a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 — Mykola Yanovych Azarov / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-530/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Decisione di un'autorità di uno Stato terzo — Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

(2019/C 65/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 luglio 2017, Azarov/Consiglio (T-215/15, EU:T:2017:479), è annullata.
- 2) La decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese tanto nel procedimento di primo grado quanto nell'ambito della presente impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 374 del 6.11.2017.